

BENITO NIGRO

LUCILLA NIGRO

**FORMULARIO
DELLA NUOVA PROCEDURA CIVILE
DOPO IL DECRETO TAGLIA-RITI**

ADDENDA

ISBN 978-88-387-6855-2

X edizione

**Legge 12 novembre 2011, n. 183
c.d. Legge di stabilità:
gli interventi sulla giustizia
e le modifiche al codice di procedura civile**

*in vigore dal 1 gennaio 2012
e – per le riforme procedurali – in vigore dal 31 gennaio 2012*


**MAGGIOLI
EDITORE**

Prefazione

La legge di stabilità 2012

La legge **12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012**, ex legge finanziaria) è stata approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2011, n. 265.

In particolare, la legge prevede:

- riforma della procedura civile dando ampio spazio all'uso dei mezzi telematici e norme procedurali volte ad accelerare il processo in grado di appello;
- aumento dell'età minima pensionabile a 67 anni, a partire dal 2026, per la pensione di vecchiaia;
- riduzione del debito degli enti locali;
- liberalizzazione dei servizi pubblici locali;
- delegificazione degli ordini professionali e abolizione delle tariffe minime;
- possibilità di costituire società;
- possibilità di ricollocare mediante la mobilità i dipendenti pubblici in esubero;
- aumento delle accise sui carburanti;
- contratto di inserimento per le donne;
- misure per agevolare il telelavoro;
- cessione immobili pubblici, i cui proventi andranno a risanare il debito pubblico;
- apprendistato: sono sospesi i contributi per i primi tre anni di apprendistato;
- part-time: clausole più flessibili ed elastiche per il contratto di lavoro part-time.

Entrata in vigore

A norma dell'articolo 36 della legge 183/2011, c.d. legge di stabilità, la stessa entra in vigore dal 1 gennaio 2012, salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36.

Relativamente alle **riforme processuali**, il comma 5 dell'articolo 25 della legge 183/2011 (impiego della posta elettronica nel processo civile) dispone che le disposizioni di tale articolo si applicano decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, dunque, a partire dal **31 gennaio 2012**.

Analogamente, relativamente alle norme per l'accelerazione del procedimento civile in appello, il comma 2 dell'articolo 27 della legge 183/2011 dispone l'entrata in vigore dal 31 gennaio 2012.

Riforma degli ordini professionali: le società fra professionisti e la possibilità di concordare il compenso (art. 10 legge 183/2011)

La riforma degli ordini professionali è disciplinata dall'articolo 10 della legge c.d. di stabilità, la quale, a norma dell'articolo 36 della stessa legge entra in vigore dal 1 gennaio 2012.

Il comma 1 dell'articolo 10, in commento, sostituisce il comma 3 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e stabilisce il termine per provvedere alla riforma degli ordinamenti professionali: gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati con decreto del presidente della Repubblica.

Il Ministro dello sviluppo economico, invece, dovrà emanare entro 5 mesi dalla entrata in vigore della legge di stabilità un regolamento allo scopo di disciplinare le società fra professionisti.

Al momento dell'entrata in vigore della riforma degli ordinamenti professionali sono automaticamente abrogate le leggi vigenti sugli ordinamenti professionali. La novità saliente dell'articolo 10 della legge 183/2011, c.d. "di stabilità", è contenuta nel comma 3 del suddetto articolo 10: i professionisti **possono costituire società** per l'esercizio di attività secondo i modelli societari regolati dal codice civile.

L'articolo 10, in commento, prevede i requisiti per la costituzione della società di professionisti ed in particolare stabilisce, al comma 4, che l'atto costitutivo di tale società debba prevedere:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
- c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

A norma del comma 5, dell'articolo 10, della legge 183/2011, la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

Il comma 6, che segue, dispone la incompatibilità del socio di una società di professionisti con la partecipazione ad altra società di professionisti.

La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

Il comma 11, dell'articolo 10, della legge 183/2011 abroga la legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, cioè la vecchia legge che disciplinava la disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza.

Infine, l'ultima novità confermata dalla legge di stabilità è la possibilità per il professionista di stipulare il c.d. "**patto quota lite**" e di **concordare con il cliente il compenso**, nonché l'abolizione delle tariffe professionali.

Tale novità è stata introdotta con l'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, cioè la c.d. manovra finanziaria-*bis* 2011/2013.

Secondo le disposizioni del d.l. 138/2011 convertito dalla legge 148/2011 il professionista può pattuire per iscritto il compenso; tale legge prevedeva sempre il riferimento alle tariffe professionali, ma l'articolo 10 della legge di stabilità, n. 183/2011, ha soppresso tale riferimento.

A norma, sempre dell'articolo 3, comma 5 lettera *d*), del d.l. 138/2011 convertito dalla legge 148/2011, il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale; il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della giustizia.

FORMULA 46 – Comunicazione dell’ordinanza (art. 134 c.p.c.)**Commento**

Legge stabilità 2012 (legge 183/2011) - Impiego della posta elettronica nel processo civile (art. 25 legge 183/2011)

Negli **articoli 133, 134 e 136 c.p.c.**, relativi agli avvisi di cancelleria, sono abrogati alcuni commi, per adeguarli alla riforma telematica ed, in particolare, l’articolo 136 c.p.c. introduce anche per il cancelliere la possibilità di usare la posta certificata per le comunicazioni di cancelleria.

FORMULA 48 – Notificazioni (artt. 137 e 151 c.p.c.)**Commento**

Legge stabilità 2012 (legge 183/2011) - Impiego della posta elettronica nel processo civile (art. 25 legge 183/2011)

L’articolo 25 della legge 183/2011 ha apportato **modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53**, disciplinante la facoltà per gli avvocati di notificare gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

A partire dal 31 gennaio 2012, tali notificazioni potranno essere effettuate, oltre che a mezzo del servizio postale, anche a mezzo della posta elettronica certificata. La notifica è effettuata a mezzo *p.e.c.* solo se l’indirizzo del destinatario risulta dai pubblici elenchi. Relativamente alla facoltà di eseguire direttamente la notifica (art. 4 legge 53/1994) mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato, la riforma aggiunge che tale notificazione, ex art. 4 legge 53/1994, deve essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata nell’indirizzo che l’avvocato destinatario ha comunicato al suo ordine.

FORMULA 50 – Schema-tipo di atto di citazione dinanzi al giudice unico secondo la recente riforma (art. 163 c.p.c., modificato dalla legge 80/2005 e dalla legge 263/2005)**Commento**

Legge stabilità 2012 (legge 183/2011) - Impiego della posta elettronica nel processo civile (art. 25 legge 183/2011)

L’articolo 25, della legge 183/2011, modifica molte delle norme del codice di procedura civile, dando ampio spazio all’utilizzo della posta elettronica certificata nell’ambito del processo civile.

Tale norma entra in vigore trenta giorni dopo l’entrata in vigore della legge stessa (comma 5 dell’articolo 25 della legge 183/2011) e, dunque, dal 31 gennaio 2012. L’articolo 25, in commento, modifica alcune norme del codice di procedura civile, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed infine della legge 53/1994 disciplinante la facoltà per gli avvocati di notificare gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

Le **modifiche al codice di procedura civile** sono di seguito riportate.

È modificato **l’articolo 125 c.p.c.**, che già con le recenti riforme (legge 111/2011) prevedeva l’inserimento negli atti giudiziari del codice fiscale, della *p.e.c.* e numero di fax; ora l’articolo 25 della legge di stabilità precisa che la *p.e.c.* da indicare negli atti giudiziari deve essere quella ufficialmente comunicata al proprio ordine professionale (→ vedasi schema tipo atto di citazione di cui alla *formula 50*).

FORMULA 63 – Diritti di cancelleria ed imposta di bollo per la nota di iscrizione (art. 168 c.p.c.)**Commento****Legge stabilità 2012 (legge 183/2011) - Modifiche al d.P.R. 115/2002 (spese di giustizia)**

L'articolo 28, della legge 183/2011, introduce nuovi aumenti al contributo unificato: il contributo è aumentato della metà per l'appello ed è raddoppiato per il ricorso per cassazione.

Tale aumento si applica alle impugnazioni di sentenze già pubblicate o, se non è prevista la pubblicazione, depositate, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 183/2011 e quindi al 1 gennaio 2012.

Per le domande riconvenzionali, per le chiamate in causa o per l'intervento volontario cui consegue aumento del valore della causa, la parte deve fare apposita dichiarazione del valore della causa e versare il contributo dovuto per l'eccedenza.

FORMULA 71 – Notificazione e comunicazione nel corso del procedimento (art. 170 c.p.c.)**Commento****Legge stabilità 2012 (legge 183/2011) - Impiego della posta elettronica nel processo civile (art. 25 legge 183/2011)**

Relativamente alle notifiche nel corso del procedimento che a norma dell'articolo **170 c.p.c.** si effettuano presso il procuratore costituito, la legge di stabilità sopprime la possibilità di autorizzare le comunicazioni telematiche per singoli atti (cioè: ad istanza dell'avvocato, per ogni singolo giudizio, le parti potevano farsi autorizzare ad usare mezzi telematici di notifica: norma che ha avuto scarsa applicazione). Ora l'uso della *p.e.c.* diventa la regola.

FORMULA 77 – Prima udienza di trattazione (artt. 180 e 183 c.p.c.)**Commento****Legge stabilità 2012 (legge 183/2011) - Impiego della posta elettronica nel processo civile (art. 25 legge 183/2011)**

All'articolo **183 c.p.c.**, relativo alla prima udienza di comparizione, è abrogato il decimo ed ultimo comma, che prevedeva che il difensore dovesse indicare il numero di fax dove voler ricevere le comunicazioni; tale norma è superata dalla previsione dell'articolo 125 che prevede l'utilizzo ed indicazione della *p.e.c.* in tutti gli atti giudiziari e viene, dunque, abrogata per coordinarla con la riforma in vigore dal 31 gennaio 2012.

FORMULA 101 – Citazione di testimoni (art. 250 c.p.c.)**FORMULA 102 – Intimazione ai testimoni a cura dell'avvocato (art. 2, comma 3, legge 80/2005; art. 250 c.p.c.)****Commento****Legge stabilità 2012 (legge 183/2011) - Impiego della posta elettronica nel processo civile (art. 25 legge 183/2011)**

Novità molto importanti è la modifica dell'articolo **250 c.p.c.**: dal 31 gennaio 2012 l'intimazione ai testimoni ad istanza dell'avvocato può essere effettuata oltre che per lettera raccomandata anche a mezzo telefax e posta elettronica certificata.

FORMULA 144 – Appello contro le sentenze del tribunale (*artt. 341 e segg. c.p.c.*)

e

FORMULA 152 – Ricorso per Cassazione (*artt. 360 e segg. c.p.c.*)

Commento

Legge stabilità 2012 (legge 183/2011) - Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di Cassazione ed alle corti di appello. (art. 26 legge 183/2011)

L'articolo 26, della legge 183/2011 ha introdotto modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione dei processi pendenti in grado di appello ed in Cassazione: nei procedimenti civili di impugnazione delle sentenze pubblicate prima della entrata in vigore della legge 69/2009 (4 luglio 2009) ed in quelli pendenti da oltre due anni prima della suddetta data, la cancelleria avvisa le parti di presentare istanza di trattazione del procedimento; in mancanza di istanza entro 6 mesi dal suddetto invito, le impugnazioni si intendono rinunciate. In seguito alla rinuncia il Presidente della Corte dichiara con decreto l'estinzione del procedimento.

Tale novella mira, dunque, a dare impulso processuale alle parti che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio, che sono onerate di presentare istanza di trattazione e mira a smaltire il contenzioso giacente presso le Corti di appello e la Corte di Cassazione.

FORMULA 148 – Sospensione della provvisoria esecuzione (*art. 351 c.p.c.*)

Commento

Legge stabilità 2012 (legge 183/2011) - Accelerazione del contenzioso civile in grado di appello (art. 27 legge 183/2011)

La legge di stabilità con l'articolo 27 detta disposizioni in materia di appello sia per il rito ordinario che per il rito del lavoro.

Le nuove norme entrano in vigore dal 31 gennaio 2012 a norma del comma 2, dell'articolo 27, della legge 183/2011.

Sono modificati gli articoli 283 e 431 del codice di procedura civile relativi alla **istanza di sospensione in appello dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata**.

Il nuovo testo dell'articolo **283 c.p.c.** prevede che se l'istanza di sospensione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice può condannare, con ordinanza non impugnabile la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 10.000 e tale ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

FORMULA 148 – Sospensione della provvisoria esecuzione (*art. 351 c.p.c.*)

Commento

Legge stabilità 2012 (legge 183/2011) - Accelerazione del contenzioso civile in grado di appello (art. 27 legge 183/2011)

Sono modificate le norme relative alla **trattazione della causa in appello** per rendere più celere il giudizio di appello, mediante la delega ad un giudice

istruttore, per snellire l'attività istruttoria, e con la previsione della discussione e trattazione orale di cui all'articolo 281-*sexies* c.p.c.

In particolare, l'articolo **350 c.p.c.** nel nuovo testo, in vigore dal 31 gennaio 2012, dispone che la trattazione dell'appello rimane collegiale, ma il Presidente può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti.

L'articolo **351 c.p.c.** relativo alla decisione sull'istanza di sospensione di cui all'articolo 283 c.p.c., è modificato al primo comma nel senso che "il giudice provvede con ordinanza non impugnabile". Infine, all'articolo 351 c.p.c. è aggiunto un ultimo comma che dispone che "il giudice alla prima udienza per la decisione sulla richiesta di sospensione, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-*sexies*"; quindi può invitare la parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa e decidere con lettura del dispositivo. Sempre l'ultimo comma, aggiunto all'articolo 351 c.p.c., dalla legge di stabilità, dispone che "se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma dell'articolo 351, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa, nel rispetto dei termini a comparire".

FORMULA 150 – Decisione della Corte di appello (art. 352 c.p.c.)

Commento

Legge stabilità 2012 (legge 183/2011) - Accelerazione del contenzioso civile in grado di appello (art. 27 legge 183/2011)

Anche all'articolo **352 c.p.c.**, relativo alla decisione nel merito del giudizio di appello è aggiunto un ultimo comma, che prevede la possibilità di decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* c.p.c., con discussione orale e lettura del dispositivo.

FORMULA 152 – Ricorso per Cassazione (artt. 360 e segg. c.p.c.)

Commento

Legge stabilità 2012 (legge 183/2011) - Impiego della posta elettronica nel processo civile (art. 25 legge 183/2011)

È novellato anche l'articolo **366 c.p.c.**, relativo al ricorso per Cassazione: "se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata", le comunicazioni sono effettuate presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

FORMULA 170 – Istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza (art. 431 c.p.c.)

Commento

Legge stabilità 2012 (legge 183/2011) - Accelerazione del contenzioso civile in grado di appello (art. 27 legge 183/2011)

Una modifica è operata all'articolo **431 c.p.c.**, relativa all'appello nel rito del lavoro ed è stabilita la stessa sanzione per l'istanza inammissibile o infondata.

FORMULA 174 – Ricorso in materia previdenziale (art. 442 c.p.c.)**Commento*****Legge stabilità 2012 (legge 183/2011)***

L'ultima novità riguarda un comma aggiunto all'articolo **445-bis c.p.c., in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie previdenziali.**

L'articolo 445-bis è stato introdotto con il comma 1, lettera *b*), numero 1) dell'art. 38, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 ed entra in vigore dal 1 gennaio 2012. In particolare, la nuova norma prevede che nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta, con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico, per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda. Infatti l'improcedibilità può essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; se eccepita dal giudice, questi assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, per le contestazioni delle parti.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196 c.p.c. (per eventuale contestazione e richiesta di rinnovo della consulenza e sostituzione del C.T.U) omologa con decreto l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

All'articolo 445-bis c.p.c. è aggiunto, in fine, un ultimo comma che dispone che la sentenza che definisce il giudizio di A.T.P. è inappellabile (comma aggiunto con l'articolo 27 della legge 183/2011).

FORMULA 190 – Pignoramento per il recupero delle spese anticipate dallo Stato (*art. 518 c.p.c.*)

FORMULA 191 – Avviso al debitore non presente all'esecuzione (*art. 518, comma 3 c.p.c.*)

Commento

Legge stabilità 2012 (legge 183/2011) - Impiego della posta elettronica nel processo civile (art. 25 legge 183/2011)

Infine è modificato l'articolo **518 c.p.c.** relativo alla forma del pignoramento e, con la novella, viene attribuita forma prioritaria di trasmissione del verbale di pignoramento alla posta elettronica certificata.

FORMULA 206 – Forma del pignoramento immobiliare (*art. 555 c.p.c.*)

Commento

Legge stabilità 2012 (legge 183/2011) - Impiego della posta elettronica nel processo civile (art. 25 legge 183/2011)

Le **modifiche alle disposizioni di attuazione del c.p.c.** consistono nelle modifiche agli articoli 173-*bis* e 173-*quinquies*.

Gli **articoli 173-*bis* e 173-*quinquies* disp.att. c.p.c.**, sono relativi alla procedura di espropriazione immobiliare ed anche in tal caso si attribuisce priorità all'uso della posta elettronica certificata, in subordine all'uso della raccomandata e telefax.